

| | |
|---|---|
| <p>CIRCOLARI</p> <p>Assessorato dell'economia</p> <p>CIRCOLARE 4 marzo 2011, n. 1.</p> <p>Legge regionale n. 11 del 17 novembre 2009 "Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese".</p> | <p><i>Supplemento ordinario n. 2</i></p> <p>Assessorato dell'economia</p> <p>DECRETO 13 maggio 2011.</p> <p>Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2011.</p> |
|---|---|

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 7 giugno 2011, n. 10.

Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.

**REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

*Disciplina del fondo di garanzia
per il settore della formazione professionale*

1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio quantificati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad attivare gli interventi a carico del fondo istituito ai sensi e per le finalità del predetto articolo, in conformità con gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti dalle normative nazionali vigenti e dai contratti di settore e secondo le relative modalità di applicazione.

2. I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti. A carico del fondo possono altresì essere disposti contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per le finalità previste dai contratti collettivi di lavoro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adotta con proprio decreto la disciplina sulle modalità operative di gestione del fondo.

4. Con priorità per i soggetti che abbiano un'anzianità di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 132 della legge regionale n. 4/2003 trovano applicazione in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato, instaurato per le finalità di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché del personale impegnato nei servizi di orientamento e dell'obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conformità con le vigenti norme nazionali di settore, a carico del fondo possono essere altresì autorizzati, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale,

interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale.

6. Nel fondo affluiscono, oltre al recupero delle anticipazioni disposte a carico dello stesso, i finanziamenti e le somme annualmente non utilizzate del Piano regionale dell'offerta formativa, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21.

Art. 2.

*Disposizioni transitorie per l'erogazione di somme
al settore della formazione professionale*

1. Per l'anno formativo 2011 e nei limiti delle risorse decretate in favore di ciascun ente, il contributo regionale di cui all'articolo 9, comma sesto, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, può coprire le spese relative alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, per un periodo massimo di quattro mesi antecedenti l'inizio dell'anno formativo.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 3.

*Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza
alle scuole di specializzazione
nelle facoltà di medicina e chirurgia*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quota parte delle disponibilità liquide non utilizzate, pari a 12.000 migliaia di euro, detenute dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, è versata, senza oneri di commissione, in entrata in apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

2. Per le finalità previste dal Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, l'ulteriore spesa di 7.000 migliaia di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle obbligazioni derivanti dai contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate, nella misura di 7.000 migliaia di euro, discendenti dalla disposizione di cui al comma 1.

4. Le rimanenti risorse, pari a complessivi 5.000 migliaia di euro, sono iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011 UPB 4.2.1.5.2. cap. 215704 (accantonamento 1001).

Art. 4.***Modifiche all'articolo 7
della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7***

1. All'articolo 7, ultimo rigo, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale" è soppressa la parola "totalmente".

Art. 5.***Norma finale***

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 2011.

*Assessore regionale per l'economia
Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale*

LOMBARDO
ARMAO
CENTORRINO

NOTE***Avvertenza:***

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003" così dispone:

«Fondo di garanzia personale formazione professionale. – 1. È costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all'albo previsto all'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell'offerta formativa finalizzata ad una politica di sostegno al reddito.

2. La dotazione finanziaria del fondo di garanzia, per l'anno 2003, è di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Per gli anni successivi la spesa è quantificata ai sensi dell'articolo 3, lettere g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Il fondo è, altresì, alimentato dalle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. I benefici non possono superare la durata di 60 mesi. Durante tale periodo l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a prevedere nel piano dell'offerta formativa appositi interventi di aggiornamento, di qualificazione, di riqualificazione e/o di riconversione dei soggetti medesimi, nonché l'inserimento negli sportelli multifunzionali ove necessario.».

Nota all'art. 1, comma 4:

– Per l'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003" vedi nota all'art. 1 comma 1.

– La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante "Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure P.O.R./F.S.E. 2000/2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia di occupazione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 9 novembre 2007, n. 53.

Nota all'art. 1, comma 6:

L'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21, recante "Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure P.O.R./F.S.E. 2000/2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia di occupazione", così dispone:

«Reiscrizione in bilancio di economie realizzate in materia di occupazione. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione per gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, e possono, con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, ognuno per la propria competenza, essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge ed all'occupazione, sulla base della vigente legislazione regionale, ivi compresi quelli destinati all'attuazione dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e quelli dal Fondo unico per il precariato".».

Nota all'art. 2, comma 1:

L'art. 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante "Addestramento professionale dei lavoratori", così dispone:

«La partecipazione ai corsi è gratuita. – Gli allievi dei corsi fruiscono, oltre che del materiale didattico, di un assegno giornaliero di frequenza, la cui misura è determinata annualmente, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione prevista al successivo art. 15.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione potrà preventivamente autorizzare la sistemazione convittuale o semi-convittuale per gli allievi non residenti, assumendo le spese relative a carico del bilancio regionale, entro i limiti del relativo stanziamento, sempreché esse non gravino già sul bilancio di altra pubblica amministrazione.

Agli allievi che beneficiano dell'assistenza convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 20 per cento, mentre il rimanente sarà destinato a coprire le spese di sistemazione convittuale.

Agli allievi che beneficiano dell'assistenza semi-convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 50 per cento, mentre il rimanente 50 per cento sarà destinato a coprire le spese di semi-convittualità.

Il contributo regionale potrà, inoltre, coprire le spese relative:

a) all'assistenza fisiopsichica ai fini dell'orientamento professionale ed alle visite mediche periodiche di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, da effettuarsi dall'Ente nazionale prevenzione infortuni o da altri centri o istituti specializzati, previa apposita convenzione da stipularsi da parte dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;

b) all'acquisto del materiale didattico e di rapido consumo nella misura minima di una quota allievo - ora stabilita per ogni tipo di corso dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, su proposta della Commissione di cui all'art. 15 della presente legge;

c) al trasporto degli allievi che non usufruiscono di sistemazione convittuale;

d) agli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni per gli allievi e per il personale addetto ai corsi;

e) alla retribuzione ed agli oneri sociali di legge e contrattuali per il personale degli enti;

f) all'acquisto di macchinari ed attrezzi, agli ammortamenti, alla manutenzione degli immobili, all'ampliamento e riammodernamento dei centri, all'eliminazione delle barriere architettoniche (12);

g) all'organizzazione e gestione dei centri e dei corsi di formazione professionale;

h) al funzionamento delle commissioni di cui all'art. 12 ed all'art. 15.

i) alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, nel periodo che intercorre tra la chiusura di un anno formativo e l'inizio del successivo e per un massimo di due mesi ogni anno o frazione di anno non inferiore a sette mesi di servizio. In detto periodo il personale sarà impiegato, a cura degli enti o della Regione, in attività didattiche, formative, di aggiornamento o di riqualificazione, nonché al reclutamento degli allievi ed alla preparazione di attività corsuali.

Nota all'art. 3, comma 1:

Il decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, recante "Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 1951, n. 25.

Nota all'art. 3, comma 2:

Il Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, recante "Contributi alle Università della Sicilia per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medi-

cina e chirurgia. Provvedimenti urgenti in materia sanitaria. Intervento per l'Ente acquedotti siciliano" contiene "Contributi alle università siciliane per l'istituzione di borse di studio" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 27 agosto 1994, n. 41».

Nota all'art. 4, comma 1:

L'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n.7, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Modifiche di norme in materia di trasferimenti alle province per il servizio di vigilanza venatoria. – 1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 è sostituito dai seguenti: "L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione prevista dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, eroga alle province regionali un account pari al 70 per cento delle somme assegnate. La rimanente quota è erogata alle province regionali in una unica soluzione previa presentazione da parte delle stesse di una rendicontazione che giustifichi i documenti la spesa sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati esclusivamente alle province regionali che abbiano attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientale anche attraverso società partecipate".».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 720

«Norme in materia di formazione professionale».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Lentini Salvatore, Panarello Filippo, Antonino Dina, Beninati Antonino, Bufardeci Giovambattista, Campagna Alberto, Caronia Maria Anna, Currenti Carmelo, Forzese Marco Lucio, Marinese Ignazio, Marziano Bruno, Mattarella Bernardo, Piccioli Giuseppe, Rinaldi Francesco il 4 maggio 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, formazione e lavoro' (V) il 4 maggio 2011.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 212 del 10 maggio 2011.

Deliberato l'invio del testo al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 212 del 10 maggio 2011.

Ereditato per l'Aula nella seduta n. 212 del 10 maggio 2011.

Relatore: Salvatore Lentini.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 254 dell'11 maggio 2011, n. 255 del 17 maggio 2011 e n. 256 del 18 maggio 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 256 del 18 maggio 2011.

(2011.21.1608)091

DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA

DECRETO 4 maggio 2011.

Approvazione dell'albo dei professionisti disponibili ed idonei per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, ai collaudi ed altri servizi tecnici aggiornato al 31 dicembre 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante, tra l'altro, le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto l'articolo 17, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo applicato nella Regione siciliana, laddove è previsto che per gli incarichi afferenti le prestazioni relative ad attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia, ferma restando l'effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai curriculum vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Visto l'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo applicato nella Regione siciliana, laddove è disciplinata l'attività di collaudo delle opere pubbliche;

Visto l'articolo 32 (Appalti di servizi) della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 che rinvia dinamicamente alla normativa statale di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea" e, segnatamente, l'articolo 24, comma 5, che armonizza la normativa vigente ai principi comunitari e sostituisce integralmente il comma 12 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 apportando modifiche sostanziali alle modalità di affidamento dei servizi e ne elimina il carattere di mera fiducialità;

Vista la determinazione 19 gennaio 2006, n. 1 con la quale l'autorità di vigilanza per i lavori pubblici esprime il proprio parere favorevole in ordine all'istituzione di albi di professionisti, presso le stazioni appaltanti, per l'affidamento di servizi di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, a condizione che i relativi incarichi soddisfino criteri di adeguata pubblicità e rispettino i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e, in particolare, gli articoli 57, comma 6 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), 91, comma 2 (Procedure di affidamento), 92 (Corrispettivi e incentivi per la progettazione) e 125 (Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia);

Visto il decreto 24 aprile 2007, con il quale il generale del Dipartimento regionale della protezione civile ha approvato l'avviso pubblico per la costituzione dell'albo dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, ai collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino a 100.000 euro, IVA esclusa, nonché i criteri ed i requisiti per la formazione e l'aggiornamento dell'albo e per l'affidamento dei servizi medesimi;

